

TUTOR competenza e pluralità

Competenza territoriale SICVE di uscita

In tema di sanzioni amministrative, la violazione accertata con il sistema Sicve (Sistema informativo controllo della velocità) c.d. "Tutor si distingue dai sistemi automatici di controllo della velocità, c.d. "AutoveloX", poiché rileva non la velocità istantanea di un veicolo in un dato momento ed in un preciso luogo, ma la velocità media di un veicolo in un certo tratto di strada, che può essere ricompreso tra due Comuni diversi. Pertanto, non potendo conoscere con precisione il punto esatto in cui il conducente di un'auto ha superato i limiti di velocità, per stabilire il giudice competente a conoscere occorre fare ricorso all'art. 9 c.p.p. nella parte in cui prevede che se la competenza non possa essere determinata secondo il principio generale di cui all'articolo 8 (ossia con riferimento in cui il reato è stato consumato), la competenza è del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Pertanto, se il veicolo percorre un tratto di strada compreso tra due Comuni limitrofi si deve ritenere che la competenza territoriale è del Giudice di Pace dove è situata la porta di uscita del sistema Sicve. Cassazione civile, sez. VI, 11/06/2012, n. 9486

In materia di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione, così come disciplinato dall'art. 81 c.p., è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento della prima violazione. Cassazione civile, sez. II, 15/11/2011, n. 23881

In materia di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione di norme della circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S. E poiché a tali illeciti amministrativi non si applica l'istituto della continuazione, così come disciplinato dall'art. 81 c.p., è da escludere che la connessione derivante dalla reiterazione della condotta abbia un effetto processuale tale da determinare l'attrazione della competenza in favore del giudice di pace competente per l'opposizione avverso il verbale concernente l'accertamento della prima violazione. Cassazione civile, sez. II, 15/11/2011, n. 23881

In ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale, deve emettere sentenza convocando le parti e non già un decreto di inammissibilità inaudita altera parte.

Così la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 15 novembre 2011, n. 23881.

La decisione in commento esclude che il giudice possa dichiarare (rectius attestare) la propria incompetenza territoriale mediante decreto di inammissibilità (inaudita altera parte), piuttosto che con una sentenza, e comunque dopo aver convocato le parti.

Cassazione civile , sez. II, ordinanza 15.11.2011 n° 23881

Sulla base di tali considerazioni esposte può affermarsi che il giudice di pace (di rinvio) non dovrà prendere in carico opposizioni a sanzioni che non erano (e non sono) di propria competenza territoriale, bensì dovrà pronunciare con sentenza anziché emettere (come nel caso di specie fece il giudice di pace di Pistoia) un decreto di inammissibilità del ricorso e di incompetenza (semmai rimettendo in termini il ricorrente per riproporre ricorso).

L'ordinanza in oggetto non enuncia il principio del c.d. "cumulo", nel senso che chi commette più violazioni consecutive dell'art. 142 rilevate con il sistema Tutor-Sicve in realtà sarebbe passibile solo di un'unica sanzione, come se fosse una violazione per così dire continuata ex

artt. 8 e 8 bis L. 689/81 e 198 primo comma cds.

In secondo luogo, a ben vedere, l'ordinanza non enuncia in realtà nemmeno il principio (già sbandierato invece dalla stampa non tecnica) che nel caso sempre di più violazioni consecutive sarebbe competente un unico Giudice di Pace.

L'ordinanza in verità letteralmente asserisce soltanto che il giudice di Pace "in ipotesi di violazioni multiple, di competenza di giudici di pace diversi, perché commesse in luoghi diversi, ciascuno dei quali rientranti nella competenza di diversi uffici del giudice di pace, il giudice di pace investito dell'opposizione avverso tutti i verbali in questione, in relazione a ciascuno dei quali sussiste la propria incompetenza territoriale" non "può adottare la statuizione di inammissibilità" che è prevista invero soltanto per l'ipotesi di tardività della impugnazione dal primo comma dell'art. 23 L. 689/81.

L'ordinanza - ripetesì - non dice affatto che l'automobilista proprietario del veicolo che sia stato sanzionato su un lungo tragitto autostradale accertate con il sistema di controllo della velocità "tutor" può ricorrere davanti a un unico giudice di pace anche se ha violato più volte le disposizioni in materia di limiti di velocità contenute nel codice della strada, nonostante le trasgressioni siano astrattamente di competenza dei giudici di pace diversi perché commessi in luoghi diversi.

L'ordinanza - ripetesì - esclude solo che il giudice di pace possa dichiarare anzi attestare la propria incompetenza territoriale con un semplice decreto di inammissibilità emesso inaudita altera parte, piuttosto che con una sentenza (ovvero, al limite, un'ordinanza se volessimo seguire la novella del c.p.c. circa gli articoli 38 e seguenti) in ogni caso dopo aver convocato le parti.

Il decreto di inammissibilità per la Suprema Corte si applica solo nel caso di tardività dell'impugnazione ex art. 23 L. 689/81 e non nel caso di incompetenza territoriale.

Ricavare perciò da tale principio l'altro principio non scritto dalla Corte Suprema secondo il quale un unico giudice sarebbe territorialmente competente per tutte le violazioni è una forzatura estrema e come tale costituisce un'interpretazione certamente errata del contenuto della Statuizione della Cassazione.

Per inciso e precisazione, a dire il vero, essendosi la Camera di Consiglio della Suprema Corte tenuta in data 24 giugno 2011 (con deposito del successivo 15-11-11), nell'ordinanza la Corte non ha tenuto conto della modificazione anzi abrogazione frattanto intervenuta dell'art. 23 cit. da parte dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 150/2011 (c.d. "taglia riti") capo 10 lettera a) che prevede che il giudice in prima udienza "quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara

inammissibile con sentenza".

Pertanto nemmeno più nel caso di tardività dell'impugnazione è possibile una pronuncia di inammissibilità inaudita altera parte. Anche in tal caso occorre una sentenza.

Tornando comunque all'argomento in trattazione, non può che concludersi che il giudice di pace (di rinvio) non dovrà riprendere in carico opposizioni a sanzioni che non erano e non sono di sua competenza territoriale, ma dovrà soltanto pronunciare con sentenza anziché emettere - come fece il precedente Giudice di Pace di Pistoia - un errato decreto di inammissibilità del ricorso.